



**SiRVeSS**

## **Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole**

### **LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI STUDENTI EQUIPARATI**

#### **Premessa**

L'art. 37 del D.Lgs. 81/08 stabilisce i contenuti di massima della cosiddetta formazione specifica dei lavoratori:

- rischi riferiti alle mansioni, possibili danni e conseguenti misure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto d'appartenenza dell'azienda (comma 1, lettera b)
- rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I° (comma 3)

L'accordo Stato-Regioni sulla formazione ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 (in vigore dal 26/1/2012) integra nel seguente modo le scarse indicazioni del D.Lgs. 81/08 sulla formazione specifica dei lavoratori:

*Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.*

*Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I° costituiscono oggetto della formazione.*

*Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell'articolo 28.*

*Contenuti:*

- *Rischi infortuni*
- *Meccanici generali*
- *Elettrici generali*
- *Macchine*
- *Attrezzature*
- *Cadute dall'alto*
- *Rischi da esplosione*
- *Rischi chimici*
- *Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri*
- *Etichettatura*
- *Rischi cancerogeni*
- *Rischi biologici*
- *Rischi fisici*
- *Rumore*
- *Vibrazione*
- *Radiazioni*
- *Microclima e illuminazione*
- *Videoterminali*
- *DPI Organizzazione del lavoro*
- *Ambienti di lavoro*



# SiRVeSS

## Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole

- *Stress lavoro-correlato*
- *Movimentazione manuale carichi*
- *Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto)*
- *Segnaletica*
- *Emergenze*
- *Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico*
- *Procedure esodo e incendi*
- *Procedure organizzative per il primo soccorso*
- *Incidenti e infortuni mancati*
- *Altri Rischi*

L'art. 2 del D.Lgs. 81/08 ricorda espressamente che *sono equiparati a lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione.*

In sintesi, quindi, sono equiparati a lavoratori gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado:

- impiegati effettivamente in laboratori nell'uso di sostanze e attrezzature di lavoro

oppure

- quando sono esposti a rischio chimico, fisico o biologico (se considerato nel DVR) anche in aula attrezzata

oppure

- quando usano VDT (solo se attività curricolare svolta in aula di informatica)

mentre non lo sono gli allievi:

- di ogni età durante le attività in palestra (sebbene coperti da assicurazione INAIL)
- pur presenti in laboratorio, se il docente esegue personalmente solo esercitazioni dimostrative
- della scuola del 1° ciclo d'istruzione occupati in attività creative all'interno di apposite aule attrezzate a questo scopo

(vedi manuale *Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola*, pag. 24-26).

Il documento relativo all'applicazione dell'accordo Stato-Regioni sulla formazione nella scuola, prodotto dal SiRVeSS e ratificato in data 18/7/2012 (vedi Introduzione alle linee guida), stabilendo quali insegnanti vadano considerati come preposti nei confronti dei propri studenti (*coloro che insegnano una materia che prevede l'uso del laboratorio o di un'aula attrezzata ai fini dell'apprendimento di competenze tecnico-pratiche*), introduce di fatto una limitazione importante all'equiparazione degli studenti a lavoratori, circoscrivendo il caso solo agli studenti che frequentano laboratori o aule attrezzate con lo scopo di acquisire competenze tecnico-pratiche, cui attribuire un voto pratico, concorrente alla loro valutazione complessiva e finale.

Anche il documento SiRVeSS affronta la problematica della formazione specifica degli studenti equiparati a lavoratori, affermando che *dovrebbe essere richiesta l'attestazione di un percorso formativo di ulteriori 8 ore con contenuti specifici relativi ai rischi e alle procedure di sicurezza dei laboratori avendo come riferimento il DVR; questi interventi formativi dovrebbero essere assicurati dai docenti che operano nei laboratori, peraltro individuati come preposti e quindi a loro volta specificatamente formati. [...] La formazione potrebbe essere tradotta in percorsi curricolari anche pluriennali, in cui [...] i moduli di formazione specifica dovrebbero essere realizzati in funzione della frequenza dei laboratori.*

Le presenti linee guida riguardano la formazione specifica di singole classi di studenti che, con le limitazioni indicate dal documento SiRVeSS relativo all'applicazione dell'accordo Stato-Regioni sulla



# SiR**V**eSS

## Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole

formazione nella scuola, sono equiparati a lavoratori e frequentano una scuola del secondo ciclo d'istruzione, in particolare un istituto ad indirizzo tecnico o professionale (nel quale l'equiparazione appare più evidente). Considerati sia quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni sulla formazione sia le indicazioni del citato documento SiRVeSS, la formazione specifica degli studenti equiparati, che deve ammontare a non meno di 8 ore<sup>1</sup>, può più convenientemente ed efficacemente essere sviluppata in una serie di interventi di breve durata (1 – 2 ore), distribuiti nel corso degli anni in relazione all'accesso degli studenti ai vari, diversi laboratori previsti dal curriculum del loro indirizzo, fino a raggiungere, se necessario, un monte ore complessivo anche superiore alle 8 ore.

Come richiesto dalla normativa (e sempre più sollecitato dalle aziende), gli studenti impegnati in stage o alternanza scuola-lavoro devono essere preventivamente formati a cura dell'istituto scolastico (vedi manuale *Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola*, pag. 225-230). E' possibile utilizzare queste stesse linee guida per progettare anche la formazione specifica degli studenti chiamati ad effettuare stage o alternanza scuola-lavoro; vanno tuttavia tenute presenti alcune limitazioni. L'eventuale formazione specifica realizzata preventivamente a cura dell'istituto ha valore solo se la situazione lavorativa in cui verrà inserito il singolo studente impegnato in stage o alternanza scuola-lavoro è coerente e comunque non dissimile a quella incontrata nei laboratori dell'istituto, per sostanze, materiali, attrezzature, macchine, impianti e procedure di lavoro. Anche in questo caso, comunque, non può essere escluso a priori l'obbligo di integrare tale formazione specifica a cura del datore di lavoro dell'azienda ospitante, cui compete anche l'eventuale addestramento.

Ciò premesso, di seguito vengono fornite le linee generali per la progettazione e la conduzione dell'intervento formativo relativo ad un laboratorio generico, replicabili per ogni laboratorio frequentato dagli studenti durante il loro percorso di studi.

L'accordo Stato-Regioni richiede che vengano individuati tanto il "soggetto organizzatore" quanto il "Responsabile del Progetto Formativo" (RPF) di ogni corso (vedi l'accordo, punto 2). Nel caso della formazione degli studenti, il "soggetto organizzatore" è il Dirigente Scolastico, mentre il RPF è il Responsabile o l'Addetto SPP dell'istituto (anche con meno di 3 anni di esperienza nel suo ruolo). A questa figura infatti è demandato il compito di predisporre materialmente il Piano di formazione dell'istituto, anche se non necessariamente ne realizzerà la docenza (D.Lgs. 81/08, art. 33, comma 1, lettera d). I docenti che tengono il corso o singole lezioni al suo interno, invece, sono di seguito individuati come "docenti-formatori".

### Descrizione dell'intervento formativo

La formazione specifica degli studenti deve essere realizzata prima dell'inizio delle attività tecnico-pratiche da svolgere nel laboratorio di riferimento; si suggerisce quindi di effettuarla già all'inizio dell'anno scolastico. E' anche possibile suddividere l'intervento in più parti, in relazione alla tipologia e alle caratteristiche delle esperienze o esercitazioni realizzate nel corso degli anni all'interno dello stesso laboratorio. Questa scelta può rispondere al contenuto del comma 4, lettera "c", dell'art. 37 del D.Lgs.

---

<sup>1</sup> Qualora nel curriculum triennale o quinquennale degli studenti sia previsto solo ed esclusivamente l'accesso a laboratori informatizzati, è possibile adottare le limitazioni ammesse dall'accordo Stato-Regioni per quelle categorie di lavoratori che "non accedono ai reparti produttivi (punto 4, condizioni particolari), riducendo a 4 il numero delle ore minimo di formazione specifica (rischio basso).



# SIRVeSS

## Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole

81/08 (*La formazione deve avvenire in occasione dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi*), anche se rischia di complicare notevolmente la fase della verbalizzazione degli interventi.

I contenuti dell'intervento devono essere coerenti con il DVR dell'istituto (valutazione dei rischi riferita al laboratorio in questione e alle attività che in esso gli studenti sono chiamati a svolgere). Vista la particolare situazione di equiparazione degli studenti a lavoratori, non è quindi necessario affrontare interamente i contenuti previsti dall'accordo Stato-Regioni rispetto alla formazione specifica dei lavoratori, che rimangono perciò solo un elenco di riferimento da cui attingere per la progettazione dell'intervento.

Proprio per il contesto di apprendimento assistito in cui si collocano le attività laboratoriali, è altresì indispensabile, laddove le operazioni manuali possono assumere un elevato indice di pericolosità, abbinare all'intervento formativo anche un adeguato addestramento<sup>2</sup>, in coerenza con il dettato normativo (D.Lgs. 81/08, art. 37, commi 4 e 5) e in considerazione degli obblighi in capo agli insegnanti di laboratorio, nel loro ruolo di preposti nei confronti dei propri studenti.

Ferma restando la centralità del DVR nella scelta dei contenuti da trattare durante l'intervento formativo, alcuni argomenti risultano imprescindibili:

- il regolamento di laboratorio
- le procedure (laddove definite) da seguire per la realizzazione delle esperienze o delle esercitazioni
- il richiamo agli obblighi degli studenti equiparati a lavoratori e alle relative sanzioni, anche definite dall'istituto (argomento che dovrebbe essere già stato trattato nella formazione generale, ma qui sviluppabile nel contesto specifico del laboratorio di riferimento)

Si tenga conto che i primi due argomenti scaturiscono proprio dalla valutazione dei rischi e che con questa non possono che essere coerenti.

Sotto il profilo metodologico, il RPF concorderà con il docente-formatore le modalità realizzative dell'intervento, nonché gli eventuali materiali o strumenti da utilizzare. Nel caso in cui l'attività laboratoriale preveda la compresenza, il RPF stabilirà inoltre chi, tra insegnante teorico e insegnante tecnico-pratico, debba effettuare l'intervento, non essendoci una scelta decisamente migliore dell'altra e potendosi anche prefigurare una conduzione a due voci.

Contenuti puntuali, tempi e modi dell'intervento dovrebbero essere esplicitati in una traccia di riferimento, comune a tutti gli insegnanti che utilizzano lo stesso laboratorio, se necessario suddivisa per anno di corso. La periodica revisione di tale traccia potrebbe essere argomento da trattare in occasione degli interventi d'aggiornamento che gli insegnanti, in qualità di preposti, sono chiamati a seguire per almeno 6 ore ogni 5 anni.

### Valutazione e collegamento con il curriculum

Nel percorso formativo dei lavoratori (e quindi degli studenti equiparati), la verifica d'apprendimento non è prevista obbligatoriamente dall'accordo Stato-Regioni. In questo caso specifico, tuttavia, ragioni didattiche suggeriscono di considerarla e, visto che l'intervento formativo è strettamente connesso alle competenze tecnico-pratiche che gli studenti devono acquisire, di collegarla nel modo più stretto possibile proprio a tali competenze.

---

<sup>2</sup> Complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro (D.Lgs. 81/08, art. 2)



# SiRVeSS

## Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole

Le vie per effettuare tale collegamento sono essenzialmente due:

- l'osservazione dei comportamenti tenuti dagli studenti durante le esercitazioni, in relazione alle procedure di lavoro definite per la loro conduzione e, più in generale, alle regole di sicurezza in vigore nel laboratorio
- la valutazione dell'esercitazione stessa e del risultato ottenuto (relazione finale, resoconto scritto, prodotto realizzato, ecc.), in relazione agli elementi della consegna attinenti alla sicurezza (che si suggerisce di inserire sempre)

Nel primo caso un comportamento scorretto può comportare tanto una sanzione disciplinare quanto una riduzione del voto finale relativo all'esercitazione, a seconda dell'attinenza o meno di tale comportamento con le competenze tecnico-pratiche che lo studente è chiamato ad acquisire. Nel secondo caso, invece, un errore tecnico attinente alla sicurezza (quindi su un aspetto coerente con le competenze da acquisire) non può che comportare una riduzione del voto finale relativo all'esercitazione. Per agevolare, almeno per gli istituti superiori ad indirizzo tecnico o professionale, il collegamento esistente tra i profili professionali (... è in grado di ...) e le competenze tecniche da un lato e il tema della sicurezza sul lavoro dall'altra, si fornisce in allegato il documento M1 – Riforma scuola superiore (ambito sicurezza-ambiente nei curricula).

Nel panorama degli indirizzi della scuola superiore secondo la "Riforma Gelmini" esiste un caso affatto particolare; l'indirizzo tecnico *Costruzioni, Ambiente e Territorio* (ex Geometri e periti Edili) prevede una specifica disciplina sui temi della sicurezza in cantiere: *Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro* (2 ore alla settimana, dalla terza alla quinta). Va precisato che la presenza di tale disciplina nel curriculum non può sostituire l'obbligo di formazione specifica degli studenti rispetto alla frequenza dei laboratori didattici previsti dal curriculum stesso per l'indirizzo in questione. Ciò detto è doveroso sottolineare che il SiRVeSS ha inteso supportare gli istituti interessati predisponendo una traccia contenente indicazioni metodologiche e organizzative per la migliore conduzione di tale disciplina, indicazioni indirizzate ai docenti coinvolti all'interno di ogni istituto, al relativo SPP scolastico, nonché alle agenzie del territorio interessate alla tematica della sicurezza in cantiere (vedi M2 – Indicazioni per Costruzioni, Ambiente e Territorio).

### In sintesi:

- Obiettivi** ► Conoscere le istruzioni sulla realizzazione in sicurezza delle attività di laboratorio, sui comportamenti da tenere e sulle procedure di lavoro da seguire; conoscere e condividere il regolamento di laboratorio; conoscere le sanzioni previste in caso di non rispetto delle regole del laboratorio, delle procedure di lavoro e delle norme tecniche relative alla sicurezza
- Prerequisiti dei discenti** ► E' preferibile garantirsi che gli studenti abbiano già ricevuto la formazione generale come equiparati a lavoratori
- Competenze dei docenti-formatori** ► I docenti-formatori possono essere gli insegnanti (teorici e/o tecnico-pratici) che operano all'interno dei singoli laboratori frequentati dalla classe; in questo caso è necessario garantirsi che gli insegnanti individuati, che sono anche dei preposti, siano stati a loro volta formati (formazione generale e specifica come lavoratori e formazione particolare come preposti)



# SIRVeSS

## Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole

	In alternativa il docente-formatore può essere il Responsabile o un Addetto SPP dell'istituto
<i>Coinvolgimento di altre figure</i> ►	Generalmente non previsto, ma, in casi particolari e previa accordi, si può pensare di coinvolgere il Responsabile o di un Addetto SPP dell'istituto
<i>Valutazione</i> ►	La valutazione viene effettuata attraverso l'osservazione dei comportamenti e a partire dall'esito delle esercitazioni, che comprendono al loro interno anche elementi di sicurezza
<i>Strumenti e strutture</i> ►	A scelta del RPF, assieme ai docenti-formatori (o ai rispettivi dipartimenti disciplinari)
<i>Tempi per lo svolgimento</i> ►	A scelta del RPF, assieme ai docenti-formatori (o ai rispettivi dipartimenti disciplinari)
<i>Approfondimenti</i> ►	Non previsti
<i>Materiali di riferimento</i> ►	M1 – Riforma scuola superiore (ambito sicurezza-ambiente nei curricula) M2 – Indicazioni per Costruzioni, Ambiente e Territorio
<i>Verbalizzazione</i> ►	La realizzazione dell'intervento formativo va documentata nel Registro di classe e nel Registro personale dell'insegnante; in aggiunta l'istituto può predisporre uno specifico <i>Registro della formazione</i> , tenuto sotto la responsabilità del Dirigente Scolastico, in cui annotare tutti gli interventi realizzati nel corso dell'anno scolastico all'interno dell'istituto (formazione dei lavoratori, dei preposti, degli studenti equiparati, ecc.)